

**CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON DATORI DI LAVORO
PUBBLICI**

La presente convenzione regola il programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo attraverso l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in conformità all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

PREMESSO

- che l'articolo 11 della Legge 68/99 (d'ora in avanti Legge) e il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro prevedono la possibilità, da parte dei datori di lavoro soggetti alle disposizioni della Legge, di stipulare un programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo, inteso al raggiungimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della Legge;
- che il D.Lgs. 165/2001 disciplina le assunzioni delle persone con disabilità nell'ambito degli Enti Pubblici;
- che l'art. 7, comma 4 del D.P.R. 333/2000 stabilisce che gli Enti pubblici effettuino le assunzioni per chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni di

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di data 6.08.2021
n. 54 e firmato digitalmente

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Salvatore Mamone Anna Cattoi

cui all'art. 11 della Legge;

- che l'art. 8 del documento "Disciplina per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 809 del 26/05/2014 regola le assunzioni presso gli Enti Pubblici;
- che lo schema di questa convenzione è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Agenzia del Lavoro n. 23 del 13/05/2020;

TRA

AGENZIA DEL LAVORO, C.F. 00337460224, con sede a Trento in via Gardini n.75, rappresentata dal Dott. Luca Aldrighetti nato a Rovereto il 18/10/1967 che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese della Agenzia del Lavoro, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 35-107/Leg.

E

il datore di lavoro COMUNE DI RIVA DEL GARDA, C.F. 84001170228, con sede legale a Riva del Garda in piazza III Novembre n. 5, rappresentato dalla dott.ssa Cristina Santi, nata a Riva del Garda il

06/04/1971, in qualità di Sindaco del Comune di
Riva del Garda

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1 - Datore di lavoro.

Il datore di lavoro si impegna a rispettare il seguente programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo, relativa alla categoria delle persone con disabilità, secondo le modalità disciplinate dall'art. 8 del documento citato in premessa e in relazione alla propria situazione occupazionale:

- quota di riserva disabili pari a 8, come risulta dall'ultimo Prospetto informativo inviato;
- scoperture attuali pari a 4.

Programma di assunzione per un totale di 4
lavoratori:

Programma di assunzione per un totale di 4
lavoratori:

entro il 30/06/2022 n. 1 lavoratore con qualifica o
mansione: assistente amministrativo/contabile
(categoria C livello base) con chiamata nominativa
degli aderenti ad avviso pubblico da avviare
tramite tirocinio;

entro il 30/06/2023 n. 2 lavoratori con qualifica o
mansione: n. 1 posto di operatore d'appoggio

(categoria A) e n. 1 operaio specializzato (categoria B livello evoluto) con graduatoria degli aderenti ad avviso pubblico da avviare tramite tirocinio;

entro il 30/06/2023 n. 1 lavoratore con qualifica o mansione: assistente amministrativo/contabile (categoria C livello base) tramite procedure selettive, con la previsione della quota di riserva nei concorsi che verranno indetti durante la vigenza della presente convenzione.

Articolo 2 - Agenzia del Lavoro.

Agenzia del Lavoro provvede a:

- segnalare i nominativi delle persone da avviare tramite tirocinio in seguito a graduatoria;
- promuovere i tirocini formativi e di orientamento;
- attivare la procedura dell'avviamento numerico;
- autorizzare l'ampliamento del periodo di prova e le deroghe al contratto di apprendistato;
- monitorare l'andamento del programma di assunzione;
- interrompere l'efficacia della convenzione.

Articolo 3 - Modalità di assunzione.

Per la realizzazione del programma di assunzione potranno essere utilizzate le seguenti modalità:

- tirocinio formativo e di orientamento;
- assunzione con contratto di lavoro a termine purché di durata superiore a sei mesi;
- ampliamento del periodo di prova nei casi di prestazioni lavorative di particolare complessità e per una durata massima di 6 mesi;
- deroghe ai limiti d'età e di durata per l'apprendistato, qualora la persona con disabilità risulti inoccupata o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla convenzione. Tali deroghe non potranno superare comunque di due anni il limite di età e di un anno quello di durata previsto dalle norme e dal CCNL in materia.

Articolo 4 - Durata.

Fermo restando che la durata massima del programma di assunzione è la seguente:

- 12 mesi per assunzioni di 1 unità
- 18 mesi per assunzioni di 2 unità
- 24 mesi per assunzioni da 3 a 5 unità
- 36 mesi per assunzioni da 6 a 8 unità

• 48 mesi per assunzioni oltre le 8 unità
e che è possibile prevedere delle scadenze intermedie, il programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo della presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e si conclude il 30.06.2023.

Articolo 5 - Modifica, proroga o interruzione del programma di assunzione.

In caso di necessità sopravvenute, le parti, in accordo tra loro, potranno modificare il programma di assunzione o prorogare l'efficacia della convenzione.

Il programma di assunzione potrà essere interrotto nel caso in cui si verificano gravi irregolarità nell'osservanza del programma d'inserimento lavorativo da parte del datore di lavoro.

Articolo 6 - Copertura quota d'obbligo.

Per tutta la durata del programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge. Le quote previste dall'articolo 3 della Legge sono da ritenersi coperte limitatamente ai posti convenuti nel programma di assunzione di cui all'articolo 1.

Articolo 7 - Mancato rispetto dei termini di
assunzione.

Il rispetto dei termini di assunzione è vincolante per il datore di lavoro salvo casi eccezionali che dovranno essere sottoposti, con nota scritta e motivata, alla preventiva valutazione di Agenzia del Lavoro.

Qualora il datore di lavoro non rispetti i termini di assunzione previsti, Agenzia del Lavoro può avviare il/i lavoratore/i secondo l'ordine di graduatoria in seguito ad avviso pubblico per la mansione o qualifica indicata all'articolo 1 o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili presso il Centro per l'Impiego.

Per Agenzia del Lavoro	Per Comune di Riva del Garda
Il Dirigente	Il Sindaco
Dott. Luca Aldrighetti	Dott.ssa Cristina Santi
(firma digitale)	(firma digitale)